

numero			Bellinzona
3805	sb	1	7 settembre 2016
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Egregio signor  
Guy Parmelin  
Direttore del Dipartimento federale della  
difesa, della protezione della popolazione e  
dello sport DDPS  
3003 Berna

### **Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sull'allarme (OAll - progetto del 25 maggio 2016)**

Egregio signor Consigliere federale,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 25 maggio 2016 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

#### **Premessa**

Ad oggi, la Confederazione e i Cantoni hanno investito importanti risorse per la realizzazione della rete radio di sicurezza Polycom. Il rinnovo parziale del sistema sarà necessario a partire dal 2018 affinché quest'ultimo possa soddisfare i requisiti necessari sino al 2030. Al momento è ancora mancante una regolamentazione concernente la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni in merito alla realizzazione della rete Polycom che ne disciplini i dettagli. Di conseguenza, occorre creare una base legale chiara che definisca i punti essenziali. Ciò avverrà con la modifica della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1). Consapevoli che per una tale modifica occorrono diversi anni, come soluzione transitoria sarà adeguata l'ordinanza sull'allarme (OAll; RS 520.12), oggetto della presente procedura di consultazione.

La rete radio di sicurezza Polycom si fonda su una decisione del Consiglio federale del 21 febbraio 2001, non pubblicata. Ritenuta pacifica la necessità di una base legale più chiara e affinché il funzionamento della rete radio nazionale di sicurezza non sia compromesso, il Canton Ticino è di principio favorevole all'introduzione nell'Ordinanza sull'allarme degli articoli proposti.

Di transenna giova ricordare che la rete radio nazionale di sicurezza Polycom è uno dei sistemi di allarme e di telecomunicazione richiesti per la protezione della popolazione (Polyalert, Alertswiss, etc.) e di conseguenza questo aspetto dovrebbe essere menzionato nel rapporto esplicativo.

Il Canton Ticino è d'accordo sul principio di disporre di una regolamentazione dettagliata riguardo alla ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni. Tanto più, visto che in questo modo viene

dato seguito all'auspicio espresso dai Cantoni tramite la Conferenza dei Governi cantonali in merito a una chiara e trasparente ripartizione dei compiti.

Ci preme precisare che i costi previsti per il rinnovo dei sistemi attualmente già esistenti (Polycom e Polyalert) sono da porre a carico esclusivamente della Confederazione. I costi per l'esercizio di questi sistemi devono per contro essere sostenuti dagli enti direttamente interessati (Confederazione, Cantoni, terzi) in proporzione all'utilizzo che ne fanno. Sarebbe quindi opportuno menzionare questa chiave di ripartizione in modo chiaro nel rapporto esplicativo e fissare tale concetto in una specifica norma dell'ordinanza.

Nel rapporto esplicativo si afferma che "*sostanzialmente si tratta di codificare la prassi vigente e comunemente accettata relativa alla partecipazione dei costi*", simile dichiarazione è alquanto imprecisa. Per una maggiore trasparenza la prassi dovrebbe venir esaurientemente illustrata nel documento esplicativo.

Va inoltre rilevato che, a fronte delle spiegazioni fornite nel rapporto esplicativo (cfr. capitolo 4), risulta difficile comprendere come le modifiche dell'ordinanza sull'allarme non abbiano conseguenze dirette a livello finanziario o del personale per la Confederazione e i Cantoni.

### **Commento ai singoli articoli**

#### **Art. 1**

Per motivi di maggiore comprensione sarebbe opportuno riflettere sull'opportunità di menzionare *in fine* alla lett. a dell'art. 1 il riferimento a Polyalert. Medesima riflessione andrebbe fatta per la lett. b della stessa norma, alla quale a nostro avviso, tra parentesi, andrebbe anche inserito il termine "*Polycom*".

È bene rilevare che in lingua italiana è in uso la definizione "*rete radio nazionale di sicurezza*" e non semplicemente "*rete radio di sicurezza*" come riportato nelle norme della OAll (cfr. <http://www.babs.admin.ch/it/aufgabenbabs/kommsysteme.html>). Per unità di forma, onde evitare equivoci il rimando andrebbe specificato nei termini precitati.

#### **Sezione 6a: Rete radio di sicurezza**

Come già evidenziato al precedente commento, anche in questo caso la definizione "*rete radio di sicurezza*" andrebbe specificata nei termini precitati, ovvero "*rete radio nazionale di sicurezza*". Stesso discorso vale per gli articoli art. 20a e art. 21a OAll.

#### **Art. 21a**

Per maggiore chiarezza e completezza, sarebbe auspicabile una nuova riformulazione dell'articolo in parola in modo che le modalità di ripartizione dei costi siano chiare e non costituiscano un onere troppo complesso per il calcolo degli importi dovuti dalle parti.

Dal profilo formale preme inoltre evidenziare che il cpv. 2 non è stato introdotto dal soggetto e proponiamo pertanto l'aggiunta di "*Essa*" (Confederazione); la frase risulterà così più chiara. Lo stesso vale per il cpv. 4 della stessa norma, dove manca il soggetto "*Essi*" riferito ai Cantoni.

#### **Art. 21a cpv. 1**

Nel rapporto esplicativo al capitolo 4.2 viene specificato che "*L'UFPP mette a disposizione i terminali per la protezione civile e può contribuire allo sviluppo della rete in funzione dell'utilizzazione della rete radio sicurezza da parte della protezione civile*". Tuttavia manca un riscontro di tale impegno nell'OAll. Si suggerisce che quanto riferito venga esplicitato tramite l'aggiunta della lett. d. all'art. 21a cpv. 1 OAll.

**Art. 21a cpv. 3 lett. c**

La nozione di "collegamenti ridondanti" menzionata nell'art. 21a cpv. 3 lett. c OAll è poco chiara, si chiede che essa venga definita nel rapporto esplicativo.


**Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni**

Posto che, come già osservato precedentemente, il riparto dei costi va meglio specificato, sarebbe parimenti auspicabile che i costi d'investimento a carico dei Cantoni venissero definiti in maniera più dettagliata e precisa, indicando le puntuali responsabilità delle parti. Se per quanto attiene all'impegno finanziario della Confederazione la questione è stata ampiamente esaminata, a mente dello scrivente Consiglio di Stato pare che gli aspetti legati agli oneri finanziari spettanti ai Cantoni non siano invece stati sufficiente approfonditi e illustrati. Si invita di conseguenza a voler fornire maggiori dettagli al riguardo.

Voglia gradire, egregio signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



A. Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Sezione del militare e della protezione della popolazione ([di-smpp@ti.ch](mailto:di-smpp@ti.ch));
- Polizia cantonale del Cantone Ticino, Servizio giuridico ([servizio.giuridico@polca.ti.ch](mailto:servizio.giuridico@polca.ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([delegato.berna@ti.ch](mailto:delegato.berna@ti.ch))
- Pubblicazione in Internet.